

Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei

OGGETTO: Lavori di Restauro degli apparati decorativi e delle aree di giardino della "CASA DI CERERE" CUP: C62C15000040006 - CIG: 7696126416.

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 8, comma 4 del D.M n. 49/2018)

Premesso che:

- Con Determina a contrarre n. 169 del 07.12.2018 è stato dato avvio alle procedure di indizione della gara da parte di Invitalia, quale Centrale di Committenza, ai sensi degli artt. 36 co.9, 60 e 145 e seguenti de D. Lgs. 50/2016, gestita con sistema telematico;
- in data 24/5/2019 prot. 2019_0065088 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'impresa De Feo Antonio, con sede legale in Via Clelia n. 61 ROMA (P. IVA 08082080584);
- in data 06/03/ 2020 è stato sottoscritto digitalmente il contratto rep. 18 relativo ai lavori in oggetto per un importo di € 680.681,41 di cui: € 625.563,91 per lavori; € 55.117,50 per oneri di sicurezza;
- con nota prot. 5200 del 15/6/2020 il Direttore Generale ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla formale consegna dei lavori nel rispetto dell'art.5 comma 1 del DM n.49 del 7/3/2018;
- con verbale di accertamento di documentazione in materia di sicurezza del 01/07/2020 il RUP arch. Arianna Spinosa ha dichiarato l'avvenuto adempimento preliminare in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- alla data del 02/07/2020 con verbale di consegna dei lavori il Direttore dei Lavori, alla presenza del RUP e dell'Impresa, ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018;
- la durata entro cui i lavori dovranno essere ultimati, considerando quanto previsto dal Contratto, è di 300 giorni naturali e consecutivi;
- In data 26.01.2021, con comunicazione prot. n. 855, veniva nominata Direttore dei Lavori il Funzionario Architetto Anna Onesti, in sostituzione del Funzionario Arch. Gianluca Vitagliano;
- nel corso di una riunione operativa tenutasi il 23/3/2021 e finalizzata a risolvere criticità emerse durante l'esecuzione dei lavori, si conveniva sulla necessità di redigere alcuni particolari costruttivi relativi al peristilio, richiesti dal collaudatore statico in corso d'opera
- e sull'opportunità di prediligere negli ambienti G, J e K interventi conservativi in situ dei mosaici pavimentali al posto dei previsti interventi di stacco degli stessi;
- con mail PEC del 29/3/2021, acquisita al protocollo n.2964 del 30/3/2021, l'impresa ha richiesto una proroga di giorni 30 "in considerazione della situazione pandemica che ha condizionato e variato le varie attività";

- con nota prot. 3650 del 26/4/2021, il DL arch. Anna Onesti esprimeva parere favorevole alla proroga richiesta;
- con nota prot. 3726 del 27/4/2021, il RUP concedeva la proroga richiesta dall'Impresa;
- in corso d'opera, a seguito di richiesta del collaudatore strutturale durante sopralluoghi in cantiere, emergeva la necessità di redigere particolari costruttivi in corso d'opera relativi alla copertura del peristilio, che venivano condivisi preliminarmente con l'impresa e che con nota prot. 3497 del 21/4/2021, avendo acquisito il parere dei progettisti, il RUP trasmetteva all'ufficio sismica i dettagli costruttivi relativi al peristilio e all'impresa a mezzo mail alla medesima data;
- in data 25/5/2021 il DL, di concerto con il RUP e con i direttori operativi, procedeva all'emissione dell'Ordine di Servizio n.4, con cui ordinava all'impresa esecutrice di proseguire con l'intervento al peristilio in conformità ai particolari costruttivi in corso d'opera e con gli interventi conservativi in situ dei mosaici pavimentali degli ambienti G, J e K.

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori Arch. Anna Onesti e il RUP Arch. Spinosa, con la perizia di variante trasmessa in data 16.06.2021 prot. n. 5861, ciascuno nelle rispettive competenze funzionali, proponevano ed autorizzano una modifica del contratto d'appalto in essere, ex art. 106, comma 1 lett. b) ed art. 149, comma 1 del Dlgs n. 50/2016;
- le motivazioni addotte nella suddetta relazione tecnica consistono nella necessità di eseguire lavorazioni "aggiuntive" rispetto agli interventi contrattuali qualificati tecnicamente quali "opere complementari", del resto già preventivate nella "Relazione Generale" del Progetto Definitivo redatto dalla Società RPA s.r.l. affidataria del servizio dell'attività di progettazione;
- il Direttore dei Lavori ed il RUP, in particolare, qualificavano come parte delle opere: - indagini georadar; - indagini endoscopiche - Restauro dei calchi presenti all'interno degli Ambienti "C-H-J" - opere di drenaggio delle acque muro confine civ. 12: setacciature, scavi archeologici e saggi e drenaggi acque con tubi e pozzetti;
- da quanto emerge dal contenuto della su richiamata relazione, il DL ed il RUP rappresentavano, che in corso d'opera "è emersa anche la necessità di procedere al restauro anche del calco del portone d'accesso (Ambiente A), che resterà in situ, e all'integrazione della facciata dal lato di via di Castricio con un pannello in policarbonato sul quale si riproporranno le linee essenziali del manufatto (attualmente leggibili solo sul lato interno). La lastra in policarbonato proseguirà anche al di sopra del calco, fino all'imbotto del vano, in modo da schermare la luce dell'ingresso". Inoltre "si è ritenuto opportuno procedere altresì al restauro del puteale con conseguente riposizionamento nell'atrio (Ambiente B)";
- si precisava, altresì, che l'esecuzione di tali interventi sono "finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio, funzionali a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che

non modificano qualitativamente l'opera e che non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, che si attestano nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, e per i quali vi è disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante”;

- il DL ed il RUP, ciascuno nelle rispettive competenze funzionali ed in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 8, comma 5 del D.M n. 49 del 2018, hanno redatto, in contraddittorio con l'impresa che lo ha sottoscritto, il verbale di coordinamento nuovi prezzi n. 01, resosi necessario dal fatto che le variazioni di cui sopra hanno riguardato categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale;
- a seguito anche della sottoscrizione del su richiamato atto, con il quale sono stati formati nuovi prezzi, l'importo stimato per eseguire le lavorazioni oggetto della perizia di variante ammonta ad € 67.430,64 oltre IVA, determinando complessivamente un aumento dell'importo contrattuale pari al 9,91%, così come si evince dal quadro economico rimodulato allegato alla perizia di variante;
- Con Decreto rep. n. 90 del 16.06.2021 il Direttore Generale approvava la perizia di variante del 16.06.2021, trasmessa con nota prot. n. 5861 sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal RUP con la quale è stata rispettivamente proposta ed autorizzata la modifica del contratto rep. n. 18 del 06.03.2020.

Visto l'art. 34, comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto secondo cui: *“La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento generale, e dagli articoli 106 e 149 del Codice in quanto applicabili”;*

Visto l'art. 34, comma 4 del Capitolato Speciale di Appalto secondo cui: *“Per effetto dell'articolo 149, comma 1, del Codice, non sono considerati varianti ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 % (ventipercento) di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo del contratto stipulato”;*

Visto l'art. 106, comma 1 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, rubricato *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”* secondo cui *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere*

dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi”.

Visto l’art. 106, comma 1 lett. b) del Dlgs n. 50/2016, secondo cui: “.....b) *per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”.

Viste le deliberazioni ed i pareri dell’ANAC in merito alla legittimità del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un banda di gara e alla sussistenza delle condizioni previste dal suddetto precetto normativo secondo cui “*ai fini del ricorso alla procedura de qua, possono ritenersi complementari quelle opere che da un punto di vista tecnico - esecutivo rappresentano una integrazione dell’opera principale, sì da giustificare l’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore*”(deliberazione n. 26/2011) e “*costituiscono interventi aggiuntivi c.d. suppletivi, da ascrivere nella categoria dei lavori contrattuali, quelli che, pur comportando modifiche al progetto, rientrano comunque nel piano dell’opera (es. variazioni di tracciato, di dimensione, forma, qualità dei lavori), a differenza di quelli extracontrattuali, i quali pur necessari per la completa esecuzione dell’opera in sé considerata, restano estranei al piano della stessa e consistono in lavori aventi una propria individualità distinta da quella dell’opera originaria e che integrano un’opera a sé stante (es. strada di collegamento)” (parere AG 19-10 del 29 aprile 2010).*

Visto l’orientamento giurisprudenziale prevalente a tenore del quale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso alla procedura negoziata per l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, possono ritenersi “*complementari soltanto le opere che da un punto di vista tecnico costruttivo rappresentano un’integrazione delle opere principali*” saldandosi inscindibilmente con esse, sì da giustificare l’affidamento ad un unico appaltatore (Cfr C.G.A. Sicilia 03/02/2000).

Visto l’art. 149, comma 1 del Dlgs n. 50/2016, secondo cui “*Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante”.*

Visto l'art. 106, comma 12 del Dlgs n. 50/2016, secondo cui *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

Visto l'art. 8, comma 4 del D.M del 07 Marzo 2018, secondo cui *“Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso”*.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di **Luglio** tra il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Dott. Gabriel Zuchriegel (CF: ZCHGRL81H24Z112Q) ed il legale rappresentante dell'impresa De Feo Antonio, con sede legale in Via Clelia n. 61 ROMA (P. IVA 08082080584), quale operatore economico aggiudicatario dei *“Lavori di Restauro degli apparati decorativi e delle aree di giardino della “CASA DI CERERE” CUP: C62C15000040006 - CIG: 7696126416”*, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 L'Impresa assume l'impegno di eseguire, senza riserva alcuna, gli interventi *“aggiuntivi”* rispetto ai lavori oggetto del contratto d'appalto rep. n. 18 del 06.03.2020, come risultanti perizia di variante sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal RUP in data 16.06.2021 e trasmessa con nota prot. n. 5811, che si allega al presente atto rappresentandone parte integrante e sostanziale unitamente al Decreto Direttore rep. n. 90 del 16.06.2021, con il quale è stata approvata la suddetta perizia e agli elaborati tecnico-contabili.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto d'appalto rep. n. 18 del 06.03.2020.

Art. 2 L'importo in aumento del presente atto, al netto del ribasso, risulta complessivamente pari ad € 67.430,64 oltre IVA, determinando complessivamente un aumento dell'importo contrattuale pari al 9,91% oltre IVA.

Considerando tale incremento contrattuale l'importo della cauzione definitiva prestata è stata modificata di conseguenza

Art. 3 Restano ferme ed invariate tutte le pattuizioni e condizioni stabilite per i lavori in argomento con il succitato contratto di cui al rep. n° 18 del 06.03.2020.

Art. 4 Sono a carico dell'Impresa le imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, relativi al presente atto.

Art. 5 Si da atto che i lavori oggetto della modifica contrattuale è finanziato con i fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei, imp. 344/20018.

Art. 6. L'impresa De Feo Antonio ed il Parco Archeologico di Pompei stabiliscono di comune accordo, così come autorizzato dal RUP ed approvato con Decreto Direttoriale rep. n. 90 del 16.06.2021, che i tempi per completare tutti gli interventi viene qui stabilito ed accettato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi

decorrenti dal 17.06.2021, fatti salvi eventuali ritardi della fornitura della passerella riconducibili all'attuale periodo emergenziale e non imputabili all'operatore economico.

Il legale rappresentante
Impresa De Feo Antonio

il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchriegel

